Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **524.**

Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art. 2.

Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione, i comuni, nel quadro dei princìpi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività.

Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali.

Art. 3.

La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata di tutti i dati relativi alla ubicazione, alla superficie dei locali ed al tipo di attività che si intende svolgere nonché della prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il sindaco, sentiti l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrà pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accertato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente articolo 2, trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza in base alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, deve essere presentata contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

Art. 4.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attività per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

E' consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori dell'orario di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate.

Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Art. 6.

La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 7.

Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'articolo 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte al sindaco, mantenendo la data originaria di presentazione, in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcooliche.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, la classifica degli istituendi esercizi pubblici viene effettuata in via provvisoria dal questore, sentiti i pareri del sindaco e dell'ente provinciale del turismo.

Art. 8.

Nelle province di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza del presidente della giunta provinciale in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — DE MITA — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore CP 305 « Audax ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore CP 305 « Audax », affidato in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritto nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 1° giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1974
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 367

(8569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Ostrica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del 10 luglio 1957 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Ostrica » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dall'8 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/9 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragàmine « Ostrica », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 309

(8319)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Totano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Totano » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dall'8 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/8 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Totano », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 308

(8320)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i tre isolotti delle Formiche, siti nel territorio del comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente i tre isolotti delle Formiche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Grosseto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia per i valori estetici e paesistici dei tre isolotti, denominati Formica grande, Formica piccola e Formica III, affioranti alla foce dell'Ombrone che fanno da contrappunto caratteristico al paesaggio costiero dell'Uccellina, visibili dalla costa e dall'alto, sia per la vegetazione in essi esistente;

Decreta:

I tre isolotti delle Formiche siti nel territorio del comune di Grosseto hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Grosseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Verbale dell'adunanza del 19 *febbraio* 1972

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 19 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) GROSSETO: proposta di vincolo delle Formiche.

E' assente il sindaco, di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

Su invito del presidente, il soprintendente illustra i valori estetici e paesistici dei tre isolotti affioranti alla foce dell'Ombrone che fanno da contrappunto caratteristico al paesaggio costiero dell'Uccellina, visibili dalla costa e dall'alto, costituendo elementi naturali di notevole interesse paesistico, anche per la vegetazione ivi esistente.

Il presidente ringrazia ed invita i presenti a manifestare la propria opinione.

La commissione pertanto, ritenuto che detti ambienti naturali vadano mantenuti nella loro integrità, ad unanimità di voti, propone l'approvazione di vincolo degli isolotti prospicienti alla foce dell'Ombrone denominati Formiche.

(*Omissis*).

(8023)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta M. Bernazzoli, in Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta M. Bernazzoli di Parma; ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta M. Bernazzoli di Parma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Nicola Pozzi da componente del comitato predetto;

Vista la nota dell'Unione provinciale del lavoro con la quale ha designato il sig. Floriano Cerdini in sostituzione del sig. Nicola Pozzi.

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Floriano Cerdini è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Nicola Pozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8552)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, con effetto dal 1° dicembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 23 novembre 1973, 2 aprile 1974 e 3 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta: Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973; 14 maggio 1974, 15 maggio 1974 e 22 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8820)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia, località Chiazzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia, località Chiazzano, con effetto dal 7 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s., in Pistoia, località Chiazzano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.S.M., in Lugnacco Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta R.S.M. di Lugnacco Canavese (Torino), con effetto dal 19 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.S.M. di Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8818)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1974.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Frignano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1974 venne sciolto il consiglio comunale di Frignano e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del rag. Raffaele Zinzi.

L'amministrazione straordinaria si è accinta subito all'opera di sistemazione di vari importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale.

Nel quadro di tale opera ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda la gestione straordinaria del comune di mesi tre a decorrere dal 6 ottobre 1974, a norma dell'art. 323 del *testo unico della legge comunale e provinciale* 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 3 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1974 col quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, il direttore di ragioneria rag. Raffaele Zinzi;

Considerato che in data 5 ottobre 1974 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Frignano, affidata al rag. Raffaele Zinzi, è prorogata, per motivi amministrativi di tre mesi, a decorrere dal 6 ottobre 1974.

Caserta, addì 3 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

(8729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dalla nomina a notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 303, il dott. Vichi Carlo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, ove fu nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974.

(8680)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto processuale civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8821)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Savigno

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1974, n. 636, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno facente parte del poligono di tiro a segno, sito in comune di Savigno, distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa n. 3, mappale 269, della superficie complessiva di mq 200.

(8632)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Gaudenziana »

Con decreto 17 settembre 1974, n. 1501, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via Cosseria, 1, è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale nazionale Gaudenziana, di cui ai decreti ministeriali 14 ottobre 1972, n. 1323 e n. 1324.

Le etichette saranno rettangolari delle dimensioni di centimetri 16,1 × cm 9,6 per i recipienti da mezzo litro e di centimetri 16,1 × cm 10,7 per i recipienti da un litro e da un litro e mezzo; saranno stampate su carta a fondo argenteo e saranno divise in tre riquadri delimitati da strisce verticali azzurre, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, ovvero celeste, per il tipo addizionato di gas acido carbonico.

Nel riquadro sinistro dell'etichetta sarà riportata, in caratteri neri, l'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 21 aprile 1971 dal prof. Paolo Armandola e la dicitura « tappo e bottiglia sterilizzati ».

Nel riquadro destro, in caratteri neri, risulteranno le indicazioni terapeutiche redatte in data 20 dicembre 1970 dal professor Pietro Farneti, l'analisi batteriologica, di data 21 maggio 1971, del prof. A. Giovanardi, gli estremi del decreto di autorizzazione ed infine il contenuto della bottiglia.

Nel riquadro centrale, sotto tre semicerchi, eguali a quelli che risultavano sporgenti nelle etichette autorizzate con i decreti n. 1323 e n. 1324, vi saranno le diciture: « Fonte » in colore azzurro per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, ovvero in celeste per il tipo addizionato di gas acido carbonico; « Gaudenziana » in colore nero per il primo tipo, ovvero in celeste per il secondo tipo; quindi in azzurro « Acque e terme di Bognanco S.p.a. (Novara) » ed in nero « Bognanco »; inoltre in nero « Acqua minerale naturale » per il primo tipo, ovvero « Acqua minerale da tavola » per il secondo tipo; quindi « Diuretica, antiurica », ed infine « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » per il primo tipo, ovvero « addizionata di gas acido carbonico » per il secondo tipo.

Per quanto riguarda i due stampati accessori, eguali per i due tipi di acqua, uno sarà a fondo argenteo, con bordo superiore azzurro e celeste ed inferiore celeste, con la dicitura in azzurro « Acque minerali naturali Bognanco » e l'altro, a forma di semicerchio avrà i colori dall'alto verso il basso, argento con la dicitura in nero « Bognanco », celeste con la dicitura in nero « Acque e terme S.p.a. » quindi bianco ed infine azzurro.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1501.

Resta invariato quanto altro disposto con i sopra citati decreti n. 1323 e n. 1324.

(8588)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella degli elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dall'8 aprile 1974 al 30 giugno 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 826/74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 settembre 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6552, numero della tariffa 17.04, statistica codice 17.04-350, colonna 4ª, elementi mobili, leggere « *6.043* » anzichè « *60.043* ».

(8681)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.811.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4091/M)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 514.889.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104/M)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.117.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100/M)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4086/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185 000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4087/M)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4088/M)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089/M)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090/M)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4092/M)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4093/M)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4094/M)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4095/M)

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Bottidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4096/M)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4097/M)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4098/M)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099/M)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Fordongianus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101/M)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Baradili (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103/M)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105/M)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106/M)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4107/M)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4109/M)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110/M)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113/M)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114/M)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115/M)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116/M)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117/M)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.671.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119/M)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 30 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,35	667,35	667,50	667,35	667,25	667,30	667,30	667,35	667,35	667,35
Dollaro canadese	678,15	678,15	677,50	678,15	678,15	678,15	678,90	678,15	678,15	678,15
Franco svizzero	233,665	233,665	233,90	233,665	233,30	233,60	233,40	233,665	233,66	233,60
Corona danese	112,14	112,14	112,40	112,14	111,90	112,10	112,10	112,14	112,14	112,10
Corona norvegese	121,50	121,50	121,55	121.50	121.30	121,40	121,45	121,50	121,50	121,50
Corona svedese	152,60	152,60	152,90	152,60	152,50	152,60	152,76	152,60	152,60	152,60
Fiorino olandese	253,475	253,475	253,74	253,475	253,25	253,45	253,45	253,475	253,47	253,50
Franco belga	17,5250	17,525	17,55	17,5250	17,50	17,50	17,53	17,5250	15,52	15,50
Franco francese	142,13	142,13	142,30	142,13	142 —	142,10	142,15	142,13	142,13	142 —
Lira sterlina	1557,55	1557,55	1560 —	1557,55	1555,75	1557,50	1558 —	1557,55	1557,55	1557,55
Marco germanico	259,32	259,32	259,60	259,32	259,75	259,30	259,29	259,32	259,32	259,30
Scellino austriaco	36,395	36,395	36,38	36,395	36,35	36,38	36,395	36,395	36,39	36,40
Escudo portoghese	26,42	26,42	26,45	26,42	26,40	26,40	26,445	26,42	26,42	26,40
Peseta spagnola	11,64	11,64	11,645	11,64	11,63	11,65	11,639	11,64	11,64	11,64
Yen giapponese	2,2270	2,227	2,22	2,2270	2,125	2,22	2,2285	2,2270	2,22	2,22

Media dei titoli del 30 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,725
» 5 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,050
» 5 % (Città di Trieste)	83,550
» 5 % (Beni esteri)	83,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,400
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,325
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,650
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,825
» poliennali 7 % 1978	92,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	667,325
Dollaro canadese	678,525
Franco svizzero	233,532
Corona danese	112,12
Corona norvegese	121,475
Corona svedese	152,68
Fiorino olandese	253,462
Franco belga	17,527
Franco francese	142,14
Lira sterlina	1557,775
Marco germanico	259,305
Scellino austriaco	36,395
Escudo portoghese	26,432
Peseta spagnola	11,639
Yen giapponese	2,228

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1974

(8863)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Dolianova, Sinnai e Villasor, Fonni e Oschiri al Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Dolianova, Sinnai e Villasor (Cagliari), Fonni (Nuoro) e Oschiri (Sassari) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Dolianova, Sinnai e Villasor (Cagliari), Fonni (Nuoro) e Oschiri (Sassari) è affidata al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Governatore: CARLI

(8492)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Faenza

Con delibera della giunta regionale 2 luglio 1974, n. 1766 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2392/2455 nella seduta del 18 settembre 1974), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 22 aprile 1970, n. 3678/80.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 445 in data 30 settembre 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8195)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia 24 settembre 1974, n. 9536/AT.E, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara, relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola elementare in frazione Boara).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 20, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8199)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2041/V del 16 aprile 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Antonio, nato a Trieste il 7 giugno 1902, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cesnik Stanislava ed ai figli Antonio e Maria;

Vista la domanda di data 29 luglio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, signor Gregori Antonio Milos, nato a Trieste il 17 maggio 1925 e qui residente, Basovizza 78, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2041/V del 16 aprile 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Gregori Antonio Milos è restituito nella forma originaria di « Grgič ».

Uguale restituzione è disposta per la figlia del predetto, Tanja Gregori, nata a Trieste il 2 marzo 1961.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 settembre 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(8201)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5257/29-V del 31 gennaio 1935, con il quale il cognome del sig. Grljanc Matteo, nato a Trieste il 28 gennaio 1874, venne ridotto in forma italiana di « Gherlani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Orsola Regent ed ai figli Giustina e Angelo;

Vista la domanda di data 19 gennaio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Angelo Gherlani, nato a Trieste il 16 maggio 1915 e qui residente, Contovello 441, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grljanc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5257/29-V del 31 gennaio 1935 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Angelo Gherlani è restituito nella forma originaria di « Grljanc ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Gherlani », acquisito dalla moglie Danev Ida, nata a Trieste il 29 marzo 1920, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 1° ottobre 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(8341)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 6504 in data 27 maggio 1974 con la quale il presidente della corte d'appello di Roma nell'informare che il dott. Romolo Gabrieli, componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Martino Ferraiuolo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Martino Ferraiuolo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma in sostituzione del dott. Romolo Gabrieli.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1974
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 134

(8509)

Sostituzione di un componente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno 1974, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 990/S in data 10 giugno 1974 con la quale il presidente della corte d'appello di Torino nell'informare che il prof. Carlo Filippo Gallo, componente effettivo di quella commissione, ha declinato l'incarico, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Alberto Iorio dell'Università degli studi di Torino;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Alberto Iorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino in sostituzione del prof. Carlo Filippo Gallo.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1974
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 23

(8510)

Sostituzione di un componente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 950/173/74 in data 9 luglio 1974 con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che il prof. Mario Rotondi, componente supplente di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per impegni all'estero, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Piergiusto Jaeger;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Piergiusto Jaeger, nato a Trieste il 25 agosto 1936, dell'Università degli studi di Milano, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano, in sostituzione del prof. Mario Rotondi.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 254

(8512)

Sostituzione di due componenti la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letto il telegramma in data 10 giugno 1974 con il quale il presidente della corte d'appello di Trieste, nell'informare che l'avv. Mario Ferluga, componente effettivo di quella commissione, è deceduto, propone la sostituzione del predetto componente effettivo con l'avv. Romano Girometta, già componente supplente, mentre per il posto di supplente propone l'avv. Fernando Romano, dell'ordine di Trieste;

Poiché si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

L'avv. Romano Girometta, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine degli avvocati e procuratori di Trieste, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste, in sostituzione dell'avv. Mario Ferluga, deceduto; l'avv. Fernando Romano, nato a Napoli il 2 gennaio 1921, dell'ordine di Trieste, è nominato componente supplente della predetta commissione, in sostituzione dell'avv. Romano Girometta.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1974
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 135

(8513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da

parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1972
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 147

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, per due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 147, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 5 novembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . . ;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;
6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) . . . . ;
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga

inviata al seguente indirizzo (g) . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).
(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.
(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.
(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.
(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

L'approssimazione geometrica dell'ottica; la velocità della luce e sua misura; le leggi di Cartesio; specchi piani e sferici; fasci sottili di raggi; l'approssimazione di Gauss; diottri piani e sferici; l'indice di rifrazione e sua misura; lenti sottili; sistemi ottici centrati; punti cardinali; lenti grosse; i limiti dell'ottica geometrica; le aberrazioni di cromatismo, di sfericità, di astigmatismo, di coma, di curvatura di campo, di distorsione; l'occhio dal punto di vista fisico; cenni di tecnica fotografica; la lente d'ingrandimento; gli oculari; il cannocchiale astronomico e quello terrestre; i telescopi: cerchio meridiano, riflettori equatoriali, riflettori-celostata; cenni sulla correzione delle aberrazioni; strumenti ausiliari: micrometri, microscopi, microfotometri; unità energetiche e fotometriche della radiazione; sistemi di magnitudini; filtri; le onde elettromagnetiche; la riflessione e la rifrazione secondo l'ottica ondulatoria; i principali fenomeni di diffrazione; potere risolutivo di strumenti ottici; i principali fenomeni di interferenza; i principali fenomeni di polarizzazione; effetti magneto ottici; processi di emissione della radiazione; il corpo nero; vari tipi di spettroscopi a reticolo; potere risolutivo degli spettroscopi; spettrografia; teoria generale dei servomeccanismi; fondamenti di teoria delle informazioni; radiotelescopi; radar; amplificatori in classe A, B, AB, C: principi di funzionamento, caratteristiche e schemi; reazione di tensione e di corrente, effetti sulla stabilità, sulla risposta in frequenza, sulla impedenza di uscita ecc.; inseguitore catodico; oscillatori di vario tipo; circuiti limitatori a diodo e a triodo; circuito squadratore, limitatore, integratore e derivatore; elementi di radiotecnica; alimentatori, alimentatori stabilizzati; multivibratori; generatori a dente di sega; amplificatore R.C. e suo comportamento in onde quadre; principi generali dei transistors; transistor PNP e NPN, parametri principali e confronto tra transistors e valvole; transistor con emittore a massa, con base a massa, collettore a massa; impedenze di ingresso e di uscita; applicazione dei transistors; amplificatori ecc.; misure di frequenza: generalità, controllo dei campioni primari di frequenza, l'unità di tempo; ponti di misura e loro applicazioni; strumenti di misura: i voltmetri; oscillografo a raggi catodici: generalità, focalizzazione, asse dei tempi, generazione del dente di sega ecc.; linee di trasmissione: caratteristiche e proprietà, linee risonanti, trasformatori di impedenza, diagramma circolare di Smith.

(8380)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati *agli uffici* scolastici periferici della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 40 del 4 ottobre 1973, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1973, registro n. 70 Istruzione, foglio n. 372, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici della Lombardia, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971.

(8269)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42, parte II, dell'11-18 ottobre 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 380, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971.

(8273)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 212;
Atteso che la predetta commissione esaminatrice non ha ancora iniziato i lavori inerenti al concorso;
Considerato che il direttore di sezione Pomes dott. Luciano, segretario della succitata commissione, è indisponibile per sopravvenute, impreviste esigenze di servizio;
Considerata la necessità di sostituire il predetto funzionario onde dar corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 20 aprile 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti

di fisico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, è modificato nel senso che il consigliere Liberatoscioli dott. Roberto è nominato, in sostituzione del direttore di sezione Pomes dott. Luciano, segretario della commissione esaminatrice suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1974
Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 186

(8644)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 del 21 agosto 1974, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1974, n. 2941, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 45 Poste, foglio n. 280, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tab. C, di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 10 giugno 1972, n. 2640 e modificato con decreto ministeriale 14 marzo 1973, n. 2737.

(8564)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1974 concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1974, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1974;

Accertato che il nominativo incluso al n. 91 della citata graduatoria non è Gramieri Michele bensì Granieri Michele;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 91 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1974, leggasi: « *Granieri* Michele » anzichè « *Gramieri* Michele ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8345)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale del mese di ottobre 1974 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso a nove posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971.

(8606)

Integrazione dell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1972, 1° luglio 1972, 12 marzo 1973 e 11 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1972, del 4 agosto 1972, del 30 luglio 1973 e del 7 agosto 1974;

Viste le documentate istanze dei dottori Bonzani Andrea e Paoletti Italo che chiedono l'inclusione nel citato elenco;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
891. Bonzani Andrea	Torre Annunziata - 22 aprile 1934							si
892. Paoletti Italo	Parma - 8 dicembre 1923							si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri di categoria pari a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8064)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 27.

Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità degli interventi regionali

La Regione dispone, integra e coordina gli interventi in materia di assistenza scolastica al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo, in conformità agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all'art. 4 dello statuto della Regione.

L'intervento regionale, in aderenza al principio di cui al quarto comma dell'art. 33 della Costituzione, tende altresì a garantire l'effettiva parità di trattamento tra gli alunni delle scuole statali e quelli delle scuole non statali parificate, legalmente riconosciute ed autorizzate, relativamente alle prestazioni ed ai servizi previsti dai successivi articoli.

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per la scuola materna e dell'obbligo trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è disciplinato dalla presente legge.

Capo II
DELEGA

Art. 2.
Delega ai comuni

La Regione, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione, 66 e 67 del proprio statuto, delega ai comuni singoli od associati l'esercizio delle funzioni amministrative regionali per l'espletamento dei seguenti servizi:

a) trasporto gratuito degli alunni e relativi oneri assicurativi;

b) mensa ed altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno, per la scuola dell'obbligo e, per la scuola materna, entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 6;

c) assistenza sanitaria scolastica, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

Sono altresì delegate le attribuzioni in ordine ai patronati scolastici, nonchè quelle relative alle casse scolastiche entro i limiti, per quanto riguarda queste ultime, stabiliti al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

I servizi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del primo comma sono estesi agli alunni dei convitti-scuola montani.

Art. 3.
Criteri direttivi per l'esercizio della delega

I comuni possono consorziarsi per la gestione razionale ed economica dei servizi. Ai consorzi possono partecipare le amministrazioni provinciali. Per l'erogazione dei servizi i comuni o i loro consorzi possono avvalersi di enti operanti nel settore.

I comuni o i loro consorzi, per lo svolgimento delle funzioni delegate, devono redigere ed inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno un piano analitico di interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.

Il piano di intervento deve contenere l'indicazione delle caratteristiche dei servizi da effettuare ed i modi di realizzazione degli stessi, tenendo conto, per quanto riguarda le strutture scolastiche, dell'organizzazione distrettuale della scuola di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

I comuni o i loro consorzi esercitano le deleghe secondo le direttive emanate ai sensi del quinto comma dell'art. 67 dello statuto regionale e tenendo conto dei contributi regionali assegnati, nonchè dei finanziamenti decisi dagli stessi enti locali.

I comuni o i loro consorzi possono stipulare convenzioni, per l'espletamento dei servizi, con altri comuni o con le amministrazioni provinciali anche attraverso loro aziende di servizio, qualora questi dispongano di strutture e servizi operanti nel settore.

I comuni o i consorzi di comuni possono altresì stipulare convenzioni con enti o aziende che gestiscono strutture idonee all'espletamento dei servizi.

Capo III
INTERVENTI DI ASSISTENZA TRAMITE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 4.
Affidamento di compiti ai distretti scolastici

La Regione, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, affida ai consigli di distretto scolastico l'espletamento delle attività relative all'orientamento professionale e all'assistenza sociale e medico-psico-pedagogica con particolare riferimento al recupero degli alunni che presentano handicaps di carattere fisico, psichico e sensoriale.

Art. 5.
Erogazione di contributi ai consigli di istituto della scuola media di primo grado

La Regione eroga ai consigli di istituto della scuola media di primo grado contributi per:

a) la creazione o il potenziamento di biblioteche di istituto e di classe;

b) la fornitura agli alunni dei libri di testo in prestito d'uso;

c) l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi compresi quelli audiovisivi, necessari a migliorare le condizioni di studio e di apprendimento e a sviluppare l'attività e la sperimentazione didattica.

I consigli di istituto devono inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.

Il piano di interventi, fatte salve le competenze delle istituzioni scolastiche, è formato dal consiglio di istituto sentita l'amministrazione del comune in cui l'istituto ha sede, nonchè quelle dei comuni limitrofi da cui provengono in prevalenza gli alunni. Alle stesse amministrazioni il consiglio di istituto rimette copia del piano elaborato.

Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 6.
Erogazione di contributi

La Regione eroga contributi alle scuole materne statali e non statali autorizzate per i servizi di mensa e per l'acquisto di materiale scolastico e ludico.

I contributi sono commisurati al numero degli allievi iscritti.

Le scuole materne si accordano con i comuni o i loro consorzi per i servizi di mensa ove questi possano essere organizzati in forme unitarie.

Capo V
VIGILANZA

Art. 7.
Vigilanza sugli enti delegati

Gli enti interessati devono trasmettere entro il termine di dieci giorni copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate, oltre che al competente organo di controllo, anche al presidente della giunta regionale.

Qualora tali enti non adempiano alle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti gli enti interessati e previa assegnazione di un adeguato termine per gli adempimenti di competenza, si sostituisce ad essi nel compimento dei medesimi.

Entro sessanta giorni dal termine dell'anno scolastico i comuni o i loro consorzi devono inviare al presidente della giunta regionale una relazione contenente:

1) un elenco analitico delle attività svolte con una valutazione dei risultati conseguiti;

2) il rendiconto economico e finanziario.

Art. 8.

Vigilanza sulle attività affidate alle istituzioni scolastiche

I consigli di distretto e quelli di istituto e, in loro mancanza, gli organi di cui al primo comma dell'art. 13 sono tenuti ad inviare al presidente della giunta regionale, al termine dell'anno scolastico, una relazione sull'attività svolta.

Entro il mese di luglio di ogni anno è trasmesso altresì il rendiconto finanziario.

La giunta regionale, qualora accerti la mancata osservanza delle finalità di cui alla presente legge, sospende l'erogazione dei contributi e si sostituisce all'organo nello svolgimento delle competenze affidategli.

Art. 9.

Vigilanza sulle scuole materne

Le scuole materne statali e non statali, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.

Art. 10.

Revoca

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 11.

Determinazione di spesa e criteri di ripartizione

Ai servizi previsti nell'art. 2 della presente legge sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di lire 3.800 milioni.

Ai servizi previsti negli articoli 4 e 5 sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di lire 3.800 milioni, del quale almeno il 10% sarà devoluto ai servizi di assistenza medico-psico-pedagogica affidati ai consigli di distretto, allorquando in funzione.

Ai servizi previsti dall'art. 6 è destinato nel bilancio di ogni anno, un fondo di lire 1.850 milioni.

Per l'anno finanziario 1974 il fondo di cui al primo comma è stabilito in 2.200 milioni, il fondo di cui al secondo comma è stabilito in 3.800 milioni ed il fondo di cui al terzo comma è stabilito in 1.080 milioni.

I fondi di cui ai precedenti commi sono ripartiti, a favore degli enti erogatori di servizi, in proporzione al numero di allievi che frequentano le scuole materne, elementari e medie di primo grado ubicate sul territorio di competenza.

Alla ripartizione dei fondi medesimi la giunta regionale provvederà, con propria deliberazione, entro il mese di settembre di ogni anno.

Qualora l'ente destinatario dei contributi previsti dalla presente legge sia ubicato in territorio dichiarato montano ai sensi di legge o comunque in comune con popolazione inferiore a mille abitanti, verrà attribuita al medesimo una maggiore assegnazione pari al 10% del contributo spettante.

I comuni, per le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, e gli organi collegiali della scuola per le spese generali, derivanti dai servizi finanziati dalla presente legge, possono trattenere fino ad un massimo del 5% delle somme loro assegnate.

Art. 12.

Copertura della spesa

All'onere di 7.080 milioni per l'esercizio 1974 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stanziamenti iscritti nel corrispondente stato di previsione della spesa:

per 1.330 milioni, con la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 230, 242, 244, 248, 252 e 520 nella rispettiva misura di 30 milioni, 300 milioni, 290 milioni, 500 milioni, 120 milioni e 90 milioni;

per 1.500 milioni, con la riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 232, che resterà denominato: « Spese per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali compresa l'assicurazione contro i relativi infortuni »;

per 1.250 milioni, con la riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 256, che viene soppresso;

per 3.000 milioni, con una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1018.

Nello stato di previsione medesimo saranno corrispondentemente istituiti:

il cap. 236, « Assegnazione ai comuni o ai consorzi di comuni per l'esercizio, mediante delega, del servizio di trasporto gratuito, del servizio di mensa e per altri interventi che favoriscano la realizzazione della scuola a tempo pieno, limitatamente alla scuola dell'obbligo », con lo stanziamento di 2.200 milioni;

il cap. 238, « Assegnazione ai consigli di istituto, alle casse scolastiche e ai legali rappresentanti di scuole medie di primo grado, per la creazione od il potenziamento di biblioteche scolastiche, per il prestito in uso dei libri di testo e per la fornitura di ogni altro necessario sussidio didattico individuale o collettivo, nonchè assegnazioni ai consigli di distretto scolastico, alle casse scolastiche o ai legali rappresentanti di istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti, per l'espletamento di servizi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica », con lo stanziamento di 3.800 milioni;

il cap 240, « Contributi agli enti gestori delle scuole materne, statali e non statali autorizzate, per l'espletamento del servizio di mensa e per altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno », con lo stanziamento di 1.080 milioni.

All'onere di 9.450 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità di 7.210 milioni, derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capitoli 230, 242, 244, 248, 252, 256 e 1018 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, nonchè con la disponibilità di 2.150 milioni derivante dalla cessazione dell'onere per il trasporto gratuito di allievi della scuola dell'obbligo, di cui al cap. 232 del bilancio medesimo e con la disponibilità di 90 milioni derivante dalla riduzione delle occorrenze di spesa previste nel cap. 520.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di distretto e di istituto, i contributi regionali destinati all'erogazione dei servizi previsti negli articoli 4 e 5 sono assegnati alle casse scolastiche od ai legali rappresentanti degli istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti dallo Stato, che sono tenuti ad osservare le stesse prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Per l'anno scolastico 1974-75 gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere espletati entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Art. 14.

La legge regionale 9 aprile 1974, n. 11, è abrogata.

Art. 15.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 settembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **28.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, recante norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione e gestione dell'asilo-nido medesimo ».

Art. 2.

La Regione integra i contributi, a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La Regione integrerà i contributi da assegnarsi ai comuni ed ai consorzi di comuni, in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato, per gli esercizi 1972 e 1973.

L'integrazione regionale di cui ai precedenti comma non potrà superare la misura di venticinque milioni per ciascun asilo-nido e di dodici milioni per ciascun micro asilo-nido.

Art. 3.

Agli oneri di cui al precedente art. 2 valutati in 3.600 milioni, si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari importo alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà corrispondentemente istituito il cap. 78, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per l'integrazione dei contributi, a favore dei comuni e dei consorzi di comuni, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi 1972 e 1973 e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per gli esercizi medesimi » e con la dotazione di 3.600 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il cap. 1171 con la denominazione « Integrazione dei contributi, a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973, e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per tali esercizi » e con lo stanziamento di 3.600 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione al disposto dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione del mutuo di cui al primo comma, negli stati di previsione della spesa dei singoli anni saranno istituiti il cap. 550 con la denominazione « Quote interessi per l'ammortamento del mutuo autorizzato a copertura degli oneri derivanti dall'integrazione dei contributi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi finanziari 1972 e 1973, e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per tali esercizi », con lo stanziamento di 440 milioni, ed il cap. 1407 con la denominazione « Quote capitali per l'ammortamento del mutuo autorizzato a copertura degli oneri per l'integrazione dei contributi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido previsti dai piani annuali relativi agli esercizi 1972 e 1973 e di quelli assegnati in base ad ulteriori riparti di fondi disposti dallo Stato per gli esercizi medesimi » e con lo stanziamento di 60 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi, si farà fronte fino alla concorrenza di 300 milioni con la residua disponibilità di pari ammontare derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975 dell'onere di 900 milioni, autorizzato ai sensi degli articoli 5 e 7, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, relativa ad interventi nel settore dell'agricoltura, iscritto nel cap. 1331 del bilancio per l'esercizio 1974 e finanziato con le normali entrate di tale bilancio e per la differenza di 200 milioni con una quota di pari ammontare derivante dalla cessazione, a partire dallo anno 1975, dell'onere di 400 milioni iscritto nel cap. 1040 del bilancio per l'anno 1974, quale ultima rata del prezzo di acquisto della sede degli uffici e dei servizi per l'amministrazione regionale pure finanziata con le normali entrate del bilancio medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 settembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **29.**

Costituzione in ente regionale dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.) ed istituzione del comitato regionale di studi sulla programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito in ente regionale, con sede a Torino, l'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte - I.R.E.S.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

L'Istituto svolge studi, indagini, ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, per conto della regione Piemonte, nonchè, per conto degli enti locali, di enti pubblici e di organizzazioni sindacali, sociali e di categoria.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il direttore;
4) il collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove componenti eletti dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e comunque scade contemporaneamente al consiglio regionale.

Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla surrogazione; i nuovi componenti scadono con l'intero consiglio di amministrazione.

Al consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno, o quando quattro dei suoi componenti ne facciano istanza motivata al presidente.

La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno 48 ore.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Al consiglio di amministrazione compete:

a) di definire l'attività dell'Istituto, in attuazione del programma elaborato dal comitato regionale di studi sulla programmazione, di cui all'art. 16 della presente legge;

b) di deliberare sul bilancio di previsione e relative variazioni, nonchè di approvare il conto consuntivo;

c) di proporre i provvedimenti relativi alle fonti di finanziamento dell'Istituto;

d) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il presidente;

e) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il vice presidente;

f) di nominare il direttore, su proposta del comitato regionale di studi sulla programmazione;

g) di approvare il regolamento interno dell'Istituto e le modifiche dello stesso;

h) di nominare i consulenti, su proposta del direttore, sentito il comitato regionale studi programmazione e di determinare i compensi.

Art. 7.

Il regolamento interno dell'Istituto, di cui al precedente art. 6, deve tra l'altro definire la partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e alla conduzione degli studi, in modo da garantire una piena collaborazione interdisciplinare, anche attraverso la costituzione di un gruppo di ricerca.

Gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale delle varie categorie sono determinati con apposita legge regionale.

Art. 8.

Il presidente dura in carica per un quinquennio.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento

Art. 9.

Il direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione.

Dirige e coordina l'attività del personale dell'Istituto.

Art. 10.

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale, gli altri due sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale. La designazione di uno dei sindaci effettivi spetta alla minoranza.

Il collegio dei sindaci scade insieme al consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il collegio dei sindaci deve:

a) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto;

b) esaminare i bilanci;

c) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.

Il collegio dei sindaci assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attività:

a) con fondo di dotazione iniziale di L. 250.000.000, disposto dalla regione Piemonte;

b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione e da altri enti;

c) con le rendite patrimoniali;

d) con i contributi per i servizi e le attività svolte, con le oblazioni, e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Prima dell'inizio di tale esercizio il consiglio di amministrazione provvede all'approvazione del relativo bilancio di previsione, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo.

Il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività dell'Istituto predisposta dal comitato regionale studi programmazione, viene trasmesso alla giunta regionale e da questa al consiglio regionale, in allegato al bilancio consuntivo della regione Piemonte.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione, od uno o più dei suoi componenti, possono essere revocati, per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Istituto, con decreto motivato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 15.

In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

Art. 16.

Presso la presidenza della giunta regionale è costituito il comitato regionale per gli studi sulla programmazione (C.R.S.P.).

Il comitato ha il compito di:

a) predisporre il programma di attività dell'I.R.E.S., in base alle richieste degli organi della Regione, secondo la rispettiva competenza, nonchè degli enti ed organizzazioni di cui all'art. 2 della presente legge;

b) seguire lo svolgimento degli studi affidati all'I.R.E.S., predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sulla attività di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati.

Art. 17.

In relazione all'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e di controllo, il comitato può chiedere in qualsiasi momento al consiglio di amministrazione ed alla direzione dell'I.R.E.S. documenti e chiarimenti sulle attività svolte o in corso e sull'andamento ed i risultati delle ricerche.

Art. 18.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, ovvero da un assessore da lui delegato, anche per singole sedute. Il comitato è composto da trenta membri così distribuiti:

a) nove per il consiglio regionale;

b) tre per ciascuna delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

c) tre per il comune di Torino.

I componenti di cui al punto *a*) sono eletti dal consiglio regionale a scrutinio segreto: ogni consigliere non può votare più di sei nomi.

I componenti di cui ai punti *b*), *c*), sono eletti dai rispettivi consigli a scrutinio segreto: ogni consigliere non può votare più di due nomi.

L'intero comitato scade insieme con il consiglio regionale.

Le eventuali vacanze, comunque determinatesi, sono coperte dagli enti di provenienza dei precedenti componenti: i subentrati scadono con l'intero comitato.

Fanno parte del comitato con voto consultivo il presidente e il direttore dell'I.R.E.S.

Il presidente, in relazione agli argomenti da trattare, ha facoltà d'invitare, volta per volta, alle riunioni, singoli assessori e consiglieri regionali.

Art. 19.

La segreteria del comitato è affidata ad un esperto in materia di programmazione regionale, designato dal presidente del comitato stesso.

Art. 20.

All'onere di 250 milioni per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'art. 12, lettera *a*), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap 1396 con la denominazione « Conferimento del fondo di dotazione all'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte » e con lo stanziamento di 250 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Agli oneri per la concessione del contributo annuale di cui all'art. 12, lettera *b*), della presente legge, si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 200 dello stato di previsione della spesa degli anni 1974 e degli anni successivi.

Art. 22.

Agli oneri per il funzionamento del comitato regionale per gli studi sulla programmazione si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 settembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **30.**

Delimitazione della zona montana omogenea n. 4, Alta Valle Orba e Valle Erro: inserimento dei comuni di Morbello e Pareto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comuni di Morbello e Pareto, inclusi dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3539 del 27 marzo 1974 nell'elenco dei territori montani ai sensi dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono inseriti, d'intesa con i comuni stessi, nella zona montana omogenea n. 4, Alta Valle Orba e Valle Erro, che pertanto risulta composta dai seguenti comuni: Cassinelle, Malvicino, Molare, Morbello, Pareto, Ponzone.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 settembre 1974

OBERTO TARENA

(7764)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. **10.**

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 26 *agosto* 1974)

(7789)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **11.**

Programma triennale per opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale - Provvidenze per i maggiori oneri connessi all'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità alle tabelle allegate alla presente legge e contraddistinte con le lettere *A, B, C, D, E, F,* è approvato per gli anni 1973, 1974 e 1975, il programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli enti locali della Calabria da ammettere a contributo o concorso finanziario della Regione sugli importi indicati nelle tabelle stesse, ai sensi degli articoli 2 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonchè ai sensi e con le modalità previste degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589; 21 aprile 1962, n. 181; 9 aprile 1971, n. 167; 15 febbraio 1953, n. 184; 9 agosto 1954, n. 649; 19 luglio 1959, n. 550, e successive modificazioni.

Art. 2.

Entro i limiti della spesa complessiva programmata per ciascun esercizio, l'amministrazione regionale, a richiesta dell'ente interessato, è facultata ad assentire contributi per opere anche diverse, semprechè l'accoglimento della richiesta non comporti necessità di operare storni.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, determinati in L. 2.370.000.000 per il 1973, L. 3.670.000.000 per il 1974 e L. 3.000.000.000 per il 1975, si farà fronte con le somme iscritte nei capitoli 6907, 6908, 6909, 6911, 6918, 6920 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1973 già impegnate e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

Le somme che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per fare fronte alle eventuali spese occorrenti per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche, sono istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974, sotto il titolo II, sezione 2ª, rubrica 6ª (lavori pubblici) i seguenti nuovi capitoli:

cap. 367. — Contributi poliennali su spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento della Regione . . . . L. 3.500.000.000

cap. 368. — Spese per gare in aumento, revisione prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione . . L. 1.500.000.000

All'onere derivante dall'istituzione dei suddetti capitoli si farà fronte mediante utilizzo di quota parte dei fondi di sviluppo assegnati alla Regione per l'esercizio 1974 ai sensi dello art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 agosto 1974

GUARASCI

(*Omissis*).

(7790)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, recante « Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I primi tre commi dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, sono sostituiti con i seguenti:

« La presidenza del consiglio regionale assegna alle competenti commissioni legislative i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'art. 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno quattromila elettori, dei quali non più di duemila devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle.

In modo analogo procede la presidenza del consiglio provinciale per i progetti di sua competenza, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno duemila elettori, dei quali non più di mille devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle della provincia interessata.

Il numero minimo delle sottoscrizioni stabilite dai precedenti commi è ridotto a mille qualora i proponenti o i firmatari delle relative proposte, appartenenti al gruppo linguistico ladino, risultino iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano comprendenti località ladine. Detto numero minimo è ulteriormente ridotto a cinquecento per le iniziative sottoscritte da cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 8.

Costituzione del nuovo comune di « Senale-S. Felice ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le circoscrizioni comunali dei comuni di S. Felice e Senale in provincia di Bolzano sono unificate nel nuovo comune, che assume la denominazione di « Comune di Senale-S. Felice » ed ha la sua sede nella frazione capoluogo di S. Felice.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, saranno regolati dalla giunta provinciale di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 9.

Distacco della frazione di Foresta dal comune di Marlengo e sua aggregazione al comune di Lagundo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Foresta, con la relativa circoscrizione territoriale, è distaccata dal comune di Marlengo ed aggregata al comune di Lagundo.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla giunta provinciale di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7811)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742870)